



Cambridge English
Exam Preparation Centre



ISTITUTO COMPRENSIVO "C. Alvaro" 87075 TREBISACCE (CS)
Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163
C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783
e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it
sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it
Sede Associata: Albidona



Trebisacce, 17/09/2022

Circolare n. 25
A.S. 2022/23

A tutto il personale
Al DSGA
All'Albo/Atti
Al Sito Web

Oggetto: Direttiva sulla Responsabilità dei minori affidati alla scuola ex art. 2048 c.c. e norme sulla vigilanza e sicurezza

PREMESSA

Con la presente direttiva si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare si richiama l'importanza della vigilanza sugli alunni ricordando il regime di responsabilità a cui è soggetto il personale della scuola in merito alla vigilanza sui minori affidati dalle famiglie all'istituto scolastico.

Tale responsabilità è sancita **dall'art. 2047 del Codice Civile** e dalla Legge n. 312/80 art. 61. In considerazione di ciò si rende necessaria la presenza vigile degli insegnanti e dei collaboratori scolastici nello stesso luogo dove gli alunni stanno svolgendo le attività, la predisposizione di una programmazione adatta ed efficace e un'organizzazione del lavoro che preveda misure di sicurezza adeguate ai rischi.

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto.

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante l'orario scolastico.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

Responsabilità dei precettori.

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità ex **art. 2048 c.c., c.d. culpa in vigilando**, non è sufficiente la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa, qualora sia mancata l'adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi. Ne deriva che l'imprevedibilità del fatto ha portata liberatoria solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l'evento, nonostante l'approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze.

I minori sono affidati alla scuola

La Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 20 novembre 2012 – 15 maggio 2013, n. 11751 ha affermato che l'obbligo di tutela dei minori discende dall'iscrizione stessa degli alunni all'Istituto scolastico "la domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, ... accanto



all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio che di terzi".

Pertanto, alla luce della normativa e delle più recenti sentenze in merito alla vigilanza dei minori, si intrecciano plurime responsabilità. **Il docente** è responsabile degli studenti che alla sua figura sono affidati durante l'esplicazione dell'attività di docenza. **Il collaboratore scolastico**, come si legge nel CCNL scuola nel caso di specie, è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

E' compito del **DSGA** organizzare autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del Dirigente Scolastico.

Quindi, nel complesso, è l'intero sistema scuola che ha responsabilità, dal Dirigente scolastico, al quale compete l'organizzazione della vigilanza nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, al DSGA, al collaboratore scolastico, al docente.

Tanto premesso e considerato, **il Dirigente Scolastico**, con la presente,

DISPONE

- alla richiesta da parte di uno studente di uscire dall'aula, il docente della classe debba appurare l'esistenza ai piani della dovuta vigilanza (e nel caso di emergenza ricorrere anche all'ausilio di altro docente presente in classe vicina), senza lasciare scoperta la propria o l'altrui classe. Il minore, nel contesto scolastico, non deve mai essere lasciato solo specialmente nei casi di alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e/o primaria. Nessun banco, sedia o qualsivoglia arredo, debba essere lasciato in prossimità di scale, ringhiere o vetrate, tanto da generare anche solo potenziali situazioni di pericolo, nel rispetto del dettato delle norme sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). Ricorda, infine, che il dovere di vigilanza dell'insegnante sulla classe assume una diversa connotazione a seconda dell'età degli alunni.

-Ripartizione degli obblighi tra il personale.

L'obbligo della vigilanza ha, per i **Docenti** e per i **Collaboratori**, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando lo richiede l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, in particolar modo, in mancanza del docente della classe.

Al **Dirigente Scolastico**, invece, **spettano** obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), non di vigilanza sugli alunni, per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina.

Spetta al **DSGA** porre in essere tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.

Nei punti che seguono sono brevemente riepilogati gli obblighi e gli impegni relativi a questo importante e delicato aspetto dell'organizzazione scolastica.

1. Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono dal momento del loro ingresso nell'Istituto fino all'uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.

2. Si ricorda che i docenti debbono essere in servizio 5 minuti prima dell'inizio delle attività; i docenti assistono gli alunni anche durante l'uscita al termine delle lezioni (art. 27, comma 5 CCNL) e, insieme ai collaboratori, si adopereranno affinché vengano utilizzati i percorsi individuati dal piano di emergenza;



3. Vigilanza durante i momenti di socializzazione

L'obbligo di vigilanza sugli alunni, è a carico della scuola dato che il diritto all'incolumità fisica, in base al codice civile, è gerarchicamente superiore al diritto alla conoscenza. Non essendoci regole "nazionali" uguali per tutti, e nemmeno regole di tipo contrattuale, su come ci si debba comportare in generale sulla vigilanza, né durante la cosiddetta attività di "socializzazione" nelle scuole, l'I.C. di Trebisacce redigerà una sezione apposita del Regolamento d'Istituto alla quale si farà rinvio.

4. Vigilanza in caso di scioperi e assemblee sindacali

La vigilanza sugli alunni va garantita anche in presenza di situazioni di conflitto sindacale (scioperi, assemblee): i minori che venissero affidati all'istituzione scolastica non possono in alcun modo essere dimessi dall'edificio scolastico e pertanto debbono essere affidati alla vigilanza del personale insegnante che non aderisce allo sciopero o, in mancanza di personale insegnante, al personale ausiliario presente nella scuola. Il personale collaboratore scolastico vigila, in conformità con le istruzioni impartite, in occasione dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi secondo il piano delle attività redatto con il DSGA.

5. In caso di attività parascolastiche, attività di integrazione formativa, visite guidate ecc, gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi. Ferme restando la competenza e l'autonomia decisionale dei docenti, il dirigente scolastico può impartire, anche verbalmente, istruzioni per disciplinare la mobilità degli alunni in occasioni particolari.

Inoltre, vanno rilevati con attenzione e segnalati per iscritto allo scrivente, episodi di "bullismo", violenze gratuite, pestaggi e minacce da parte di alunni verso altri alunni, anche se tali fatti dovessero verificarsi al di fuori della scuola e se ne venisse comunque a conoscenza.

6. In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe, l'insegnante medesimo richiederà l'intervento del collaboratore scolastico più vicino; in caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete all'insegnante e al personale collaboratore scolastico più vicino. Il collaboratore scolastico del piano di competenza collabora nella vigilanza durante l'intervallo per la ricreazione.

7. Attività svolte nei laboratori e nelle palestre, nelle aule polifunzionali e progetti con esperti.

Durante le esercitazioni pratiche, nelle attività di laboratorio, nell'uso dei sussidi audiovisivi e di strumenti didattici, durante le lezioni di educazione fisica /motoria e nelle attività di gioco, i docenti sono tenuti a fornire agli allievi istruzioni adeguate affinché le suddette attività siano effettuate in condizioni di sicurezza. Nessuna delle suddette attività può essere svolta dagli alunni se non in presenza dell'insegnante di classe o sezione e sotto la sua diretta sorveglianza. Anche le attività extrascolastiche deliberate dagli Organi collegiali, sono effettuate sotto la diretta responsabilità del personale docente (per esempio, gite scolastiche, visite guidate a impianti o laboratori artigianali, partecipazione a manifestazioni di avvio al gioco, sport, etc.). E' importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti, durante gli intervalli e negli spogliatoi o in palestra.

L'eventuale presenza di personale esperto o di accompagnatori non esonera il personale docente dalla diretta responsabilità sulla vigilanza degli alunni e sul controllo delle complessive condizioni ambientali nelle quali viene effettuata quella determinata attività.

Il personale esperto non può mai essere lasciato solo con la classe.

8. Tutto il personale, non docente e docente è tenuto ad intervenire, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

9. La vigilanza è esercitata inoltre da tutto il personale:

- nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di



classe/interclasse/intersezione e segnalati al dirigente scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;

- viene predisposta, su incarico del dirigente scolastico, una vigilanza aggiuntiva e specifica per casi problematici di alunni segnalati;
- durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione e nell'accesso ai servizi igienici;
- la sorveglianza deve essere particolarmente attenta durante l'intervallo e la pausa dopo mensa, periodi potenzialmente più favorevoli al verificarsi di incidenti;
- nelle sezioni della scuola dell'infanzia deve essere prestata particolare attenzione alla vigilanza nei corridoi e nei luoghi di utilizzo comune quando l'insegnante è in classe;
- l'uscita degli alunni dalla classe deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata.

10. I cambi di classe fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido. il docente in uscita:

a) attende nell'aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe:

- provvede al trasferimento con la massima sollecitudine;
- ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata;

b) fornisce le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi. In caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza da parte del collaboratore scolastico più vicino. Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono essere a conoscenza di particolari procedure di cambio. Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe / interclasse /intersezione comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici, ecc), il docente è tenuto ad informare per iscritto il D.S. al fine di prendere provvedimenti specifici.

11. E' altresì vietato l'ingresso di estranei; eventuali visitatori esterni sono invitati a presentarsi al collaboratore scolastico preposto al servizio di accoglienza e formulare ogni eventuale richiesta.

L'ingresso nell'Istituto è riservato al solo personale scolastico ed è contingentato per il personale esterno. La vigilanza riferita a cortili e pertinenze deve essere garantita dai collaboratori scolastici, tenuto conto che la loro funzione è quella di assicurare il rispetto delle regole del D.Lgs. 81/08 vigenti anche in questo spazio di pertinenza dell'Istituto.

12. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92).

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. Si ricorda, a tal proposito, la C.M. n. 674 del 03.02.2016 di cui si riporta sintesi: "I docenti dovranno prestare attenzione al comportamento del conducente e intervenire qualora questi non rispetti le basilari regole del Codice della strada, usi il cellulare durante la guida o assuma comportamenti che possano mettere in pericolo i passeggeri del pullman".

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;



- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni e della normativa in vigore.

13. SICUREZZA

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza (anche da COVID-19) nella programmazione educativo-didattica ordinaria realizzando le iniziative e i percorsi proposti nel progetto "sicurezza" inserito nel PTOF dell'Istituto.

14. Sicurezza D.Lvo n. 81/2008.

E' compito di tutto il personale scolastico:

- Partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.
- Prendere visione del documento di valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008).
- Prendere visione del piano di evacuazione d'emergenza.
- Prendere visione della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.
- Controllare periodicamente che la documentazione relativa alla evacuazione sia presente nel registro di classe e, in caso di sua assenza, provvedere a procurarsene copia.
- Indirizzare l'attenzione degli allievi alla presenza dei cartelli e divieti esposti nei locali scolastici e nelle pertinenze.
- Far rispettare agli alunni le norme di sicurezza e le istruzioni indicate nei protocolli di comportamento.
- Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
- Educare gli allievi al corretto uso di spazi e locali.
- Fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

Per le norme COVID-19 si rinvia al [Regolamento d'Istituto anti-covid](#) approvato dal CdI del 13/09/2021, ancora in vigore in caso di recrudescenza della malattia, e alla normativa attualmente in vigore.

15. Nei seguenti casi specifici gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc, dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti, ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico - che dovranno risultare sempre apribili - il locale collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta, prese aperte, interruttori, contatori, ecc., privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassetiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici, ecc;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.



16. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

17. Ove non diversamente disposto, la programmazione, l'effettuazione e la verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, agli addetti al servizio di evacuazione d'emergenza.

Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime. Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti diversamente abili.

Nel caso in cui la scuola si avvalga di collaborazioni esterne, la programmazione ed il coordinamento generale delle prove possono essere svolte da soggetti incaricati dal rappresentante della società incaricata.

18. Sostituzioni di colleghi assenti - TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA.

ART. 1 LEGGE DI STABILITÀ' 2015 recita: "dal 1° settembre 2015 i DS non possono conferire supplenze brevi del personale docente per il primo giorno di assenza".

La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due tipologie:

a) sostituzioni di tipo ordinario;

b) sostituzioni in caso di emergenza, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza.

I docenti che si assentano dal servizio hanno l'obbligo di avvisare telefonicamente e tempestivamente (dalle ore 7.30 alle ore 8.00 del giorno stesso (comunque prima del normale orario di servizio), o nei giorni antecedenti, se l'assenza è stata programmata per visite mediche ecc.) sia la segreteria dell'Istituto, sia il responsabile del plesso di appartenenza.

Il docente responsabile di plesso o, in sua assenza, il docente presente da lui delegato, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sotto riportate.

Alle sostituzioni di colleghi assenti nell'ambito della:

tipologia "a", si procede secondo il seguente ordine di priorità:

- utilizzando eventuali docenti a disposizione;

- ricorso ai docenti che hanno dato la disponibilità a sostituire i colleghi con ore eccedenti;

- affidando eccezionalmente l'intera classe al docente in compresenza eventualmente previsto in quell'ora;

Qualora non risultasse possibile ricorrere ai criteri sopra indicati, bisognerà, non potendo per via del rischio contagio aggregare alunni di classi diverse, ricorrere alla vigilanza da parte dei collaboratori scolastici.

- Nomina supplente a tempo determinato se non vi è nessuna disponibilità di personale in servizio.

tipologia "b" si configura in caso di assenze improvvisate e/o di impossibilità di provvedere alla sostituzione mediante la procedura "a" e quando l'assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza.

Si rammenta che in presenza di situazioni di rischio grave, la necessità di ridurre le predette situazioni di rischio è prevalente rispetto alle disposizioni contrattuali o normative non costituenti diritti inalienabili, in tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità:

- ricorso all'organico potenziato

- vigilanza affidata al collaboratore scolastico ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza per il tempo strettamente necessario;

Il numero degli alunni per classe deve, in ogni caso, rispettare i parametri dati dall'Ente Locale in base alla capienza relativa al numero alunni / classe e in base ai parametri previsti dal CTS in caso di pandemie.

E' necessario, ad ogni buon fine, che l'insegnante organizzi gli spazi dell'aula in modo tale che non si verifichino incidenti.

Il docente referente di plesso, o in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità di servizio, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.



Il presente comunicato ha carattere di dispositivo e viene emanato anche per tutelare i singoli docenti e il personale ATA da eventuali responsabilità in caso di incidenti, infortuni e quanto imputabile a negligenza e inosservanza accertata delle disposizioni suddette nonché delle norme legislative e pattizie che regolano il rapporto di impiego del personale della scuola.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Si invitano tutti i docenti e il personale ATA a prendere atto del presente documento, apponendo la propria firma per presa visione, a discuterne, collegialmente, nel team e nel plesso nei prossimi incontri di coordinamento e/o di classe/interclasse/intersezione.

Il presente atto deve essere visionato anche dal personale supplente temporaneo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Antonio SOLAZZO

firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

